

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Sull'ordine dei lavori	82
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo. <i>(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole)</i>	82
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	85
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo)	106
DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	86
ALLEGATO 2 (Relazione tecnica aggiornata)	109
SEDE REFERENTE:	
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	89
Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo. C. 3149 Buompane <i>(Esame e rinvio)</i>	90
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Atto n. 315 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	97
ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal Governo)	118
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 317 (Rilievi alla IV Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i>	97
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali. Atto n. 318 (Rilievi alla IV Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i>	100

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea <i>tanker heavy multi-role A.M.</i> Atto n. 321 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

**ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricordare che negli scorsi giorni la Commissione ha svolto un importante ciclo di audizioni sul decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, lamenta la circostanza che taluni Ministri auditi, come, ad esempio, il Ministro Colao, non abbiano depositato agli atti della Commissione il testo del loro intervento. Sollecita, pertanto, la presidenza a richiedere ai soggetti auditi di depositare il testo dei loro interventi, anche in vista dell'imminente esame del disegno di legge di bilancio.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Lucaselli, fa presente che il Ministro Colao ha depositato il testo del suo intervento questa mattina e che questo è stato pubblicato sia sulla piattaforma GeoCom che sul sito *internet* della Camera dei deputati. Si impegna, comunque, a richiedere ai soggetti auditi dalla Commissione Bilancio di depositare agli atti della stessa Commissione i testi dei loro interventi.

**Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo..**

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere al Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza o della relativa Nota di aggiornamento.

In particolare, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Sottolinea che l'articolo 10-*bis*, comma 7, della stessa legge dispone inoltre che in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6.

Fa presente che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4-*bis*) indica tra i « collegati » alla manovra di bilancio 2021-2023 un disegno di legge recante « delega riforma fiscale ».

Segnala che la riforma fiscale è tra le azioni chiave individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.

Rappresenta, in particolare, che l'articolo 1 conferisce al Governo la delega legislativa per la revisione del sistema fiscale, da esercitare, attraverso l'emanazione dei singoli decreti attuativi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e individua i principi e i criteri direttivi generali, a cui ogni misura specifica dovrà conformarsi. Evidenzia che gli obiettivi fondamentali della delega al Governo per la revisione del sistema fiscale sono: la crescita dell'economia, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuare anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l'eliminazione dei cosiddetti « micro-tributi », con gettito trascurabile per l'Erario; la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale. Fa presente che l'articolo 2 reca principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, che l'articolo 3 prevede la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa, che l'articolo 4 riguarda gli interventi che si intendono introdurre in tema di IVA e altre imposte indirette e che l'articolo 5 è volto a un graduale superamento dell'IRAP, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario. Evidenzia, poi, che l'articolo 6 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'adozione di decreti legislativi finalizzati alla modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e alla revisione del catasto dei fabbricati e che l'articolo 7 prevede la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF. Segnala che l'articolo 8 prevede modifiche al sistema nazionale della riscossione e che l'articolo 9 reca delega al Governo per la codifica-

zione in materia tributaria. Fa presente, infine, che l'articolo 10 reca disposizioni finanziarie.

Rileva che le disposizioni del disegno di legge risultano di contenuto omogeneo e sono riconducibili alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge.

Fa presente, in conclusione, il contenuto del disegno di legge C. 3343, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », è riconducibile alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge, ed esso non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma fiscale » (C. 3343 Governo);

premesso che:

l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

l'articolo 10-bis, comma 7, della stessa legge dispone che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF sono indi-

cati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6;

la Nota di aggiornamento del DEF 2021 (Doc. LVII, n. 4-*bis*), conformemente a quanto già previsto nel Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4), indica tra i “collegati” alla decisione di bilancio 2021-2023 un disegno di legge recante “delega riforma fiscale”;

considerato che:

la riforma fiscale è tra le azioni chiave individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee;

il presente disegno di legge di delega, composto di dieci articoli, è volto all’attuazione della citata riforma, come risulta dalla relazione illustrativa ad esso riferita;

in particolare, l’articolo 1 conferisce al Governo la delega legislativa per la revisione del sistema fiscale, da esercitare, attraverso l’emanazione dei singoli decreti attuativi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e individua i principi e i criteri direttivi generali, a cui ogni misura specifica dovrà conformarsi;

gli obiettivi fondamentali della delega al Governo per la revisione del sistema fiscale sono la crescita dell’economia, attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall’impiego dei fattori di produzione, la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuare anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l’eliminazione dei cosiddetti “micro-tributi”, con gettito trascurabile per l’Erario, la riduzione dell’evasione e dell’elusione fiscale;

l’articolo 2 reca principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi;

l’articolo 3 prevede la revisione dell’IRES e della tassazione del reddito di impresa, innanzitutto garantendo la coerenza complessiva del sistema di tassazione del reddito di impresa con il sistema di imposizione personale dei redditi di tipo duale;

l’articolo 4 riguarda gli interventi che si intendono introdurre in materia di IVA e altre imposte indirette;

l’articolo 5 è volto a un graduale superamento dell’IRAP, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario;

l’articolo 6 reca i principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega finalizzata alla modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e alla revisione del catasto dei fabbricati;

l’articolo 7 prevede la revisione delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF;

l’articolo 8 è finalizzato alla revisione del modello organizzativo e procedimentale del sistema nazionale della riscossione;

l’articolo 9 reca delega al Governo per la codificazione in materia tributaria;

l’articolo 10 reca disposizioni finanziarie;

le disposizioni del disegno di legge risultano pertanto di contenuto omogeneo e sono riconducibili alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del DEF 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge,

RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 3343 Governo, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”:

a) sia riconducibile alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del

DEF 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;

b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato ».

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.10.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

C. 2561-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2021.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota redatta dalla Ragioneria generale dello Stato sul provvedimento, che ne sottolinea alcuni aspetti critici dal punto di vista finanziario *(vedi allegato 1)*.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, nel ricordare che nella seduta del 10 novembre scorso la Commissione aveva deliberato di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento. Oggi invece, in luogo della relazione tecnica, viene depositata dal Governo una nota della Ragioneria generale dello Stato, che interviene su diverse disposizioni del provvedimento, incidendo sostanzialmente sulla sua portata. Auspica, pertanto, che possa svolgersi un'ulteriore riflessione che porti a una riformulazione del testo

che preservi le sue finalità e, al contempo, possa essere valutata favorevolmente dalla Ragioneria generale dello Stato. Chiede, pertanto, che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta da convocarsi nella giornata di domani.

Il Sottosegretario Federico FRENI, nell'evidenziare che le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato riguardano esclusivamente gli aspetti connessi agli effetti finanziari del provvedimento in esame, concorda con il relatore circa il fatto che le stesse osservazioni incidono su disposizioni rilevanti del provvedimento. A nome del Governo, pertanto, si impegna a valutare le proposte di riformulazione del testo che, nel preservare il suo contenuto sostanziale, possano superare i profili di criticità sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato.

Mauro DEL BARBA (IV) auspica che si possa giungere celermente ad una sintesi proficua senza procrastinare ulteriormente l'esame del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene che i componenti della Commissione possono valutare come proseguire i lavori solo dopo aver preso visione delle osservazioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato testé depositata dal sottosegretario Freni. Crede, infatti, che occorra prevedere un tempo congruo per svolgere una riflessione proficua sulle modificazioni proposte dalla stessa Ragioneria.

Stefano FASSINA (LEU) fa presente che è necessario prendere visione delle osservazioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato testé depositata dal sottosegretario Freni per svolgere un'attenta analisi del provvedimento, evidenziando, tra l'altro, che il semplice inserimento di una generica clausola di invarianza finanziaria rischierebbe di rendere inapplicabili le norme in esso contenute.

Fabio MELILLI, *presidente*, nell'evidenziare che il provvedimento in esame è trasversalmente condiviso e che su di esso vi è particolare sensibilità, fa presente che oc-

corre procedere celermente poiché esso è calendarizzato in Assemblea nella settimana in corso. Pur comprendendo il legittimo rigore con cui la Ragioneria generale dello Stato esamina i provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, ritiene che tale rigore non tiene conto, in questo caso, del fatto che si tratta di una delega legislativa, che generalmente è caratterizzata da una difficile previsione dei relativi impatti finanziari. In proposito, ricorda che, proprio per tale ragione, in occasione dell'esame di deleghe legislative per le quali, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione dei relativi effetti finanziari, si rinvia la quantificazione degli stessi effetti finanziari al momento di adozione dei singoli decreti legislativi. In proposito segnala anche che la nota della Ragioneria generale dello Stato testé depositata dal sottosegretario Freni risulta alquanto indeterminata poiché non contiene alcuna quantificazione relativa ai possibili effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame. Evidenzia, infine, che alcune osservazioni della Ragioneria generale dello Stato non risultano coerenti con alcune disposizioni contenute nel testo del provvedimento originariamente presentato dal Governo, poiché ne viene richiesta la soppressione.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel concordare con le considerazioni del presidente relative alla difficoltà di prevedere anticipatamente gli impatti finanziari di un provvedimento di delega legislativa, fa presente che esse corrispondono ai rilievi da lui rivolti alla Ragioneria generale dello Stato, secondo cui, invece, la natura delle osservazioni formulate sul piano finanziario è tale che, se non recepite, potrebbero rendere molto difficoltoso procedere all'adozione dei decreti legislativi previsti dal provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, nel concordare con le considerazioni del presidente, porta l'esempio della disposizione che delega il Governo a prevedere un'estensione del congedo obbligatorio di paternità fino a novanta giorni, rispetto alla quale

ritiene che la quantificazione degli oneri possa essere effettuata solo quando il relativo decreto legislativo definirà puntualmente il perimetro dell'intervento.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

C. 3366 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, non formula osservazioni, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante esame al Senato.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 1, in materia di aliquota IVA gas metano usato per usi civili e industriali, evidenzia, quanto agli usi civili, che la stima degli effetti finanziari effettuata dalla relazione tecnica, riferita

all'applicazione del beneficio nell'ultimo trimestre del 2021, sembrerebbe basata su un criterio meramente proporzionale (consumi annui rapportati a 3 mesi). Sul punto, premessa la necessità di una conferma in merito all'applicazione del predetto criterio, rileva che i consumi di gas naturale risultano maggiormente concentrati nei mesi interessati dalla disposizione e ciò è suscettibile quindi di determinare una perdita di gettito superiore a quella indicata dalla relazione tecnica. In proposito reputa pertanto necessario acquisire la valutazione del Governo. Andrebbero inoltre esplicitati, a suo avviso, i criteri in base ai quali la spesa per consumi sia ripartita tra le due aliquote IVA (10 per cento, che beneficia di una riduzione di 5 punti percentuali, e 22 per cento, che beneficia di una riduzione di aliquota di 17 punti percentuali). Evidenzia, inoltre, che non risultano esplicitate le ipotesi ed i criteri adottati nella definizione del parametro (5 per cento) utilizzato per la stima degli effetti finanziari riferiti ai consumi degli altri usi civili del gas metano rispetto a quello delle famiglie. Quanto agli usi industriali, osserva che la relazione tecnica non esplicita i parametri utilizzati (prezzo medio e consumi degli operatori nel trimestre interessato, numero degli operatori interessati dalla indetraibilità dell'IVA).

Sul punto, rileva quindi la necessità di acquisire indicazioni riguardo ai dati, ai criteri e alle procedure di calcolo utilizzate per la stima degli effetti finanziari, al fine di verificare la perdita di gettito stimata.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 2, recante riduzione aliquote relative agli oneri generali gas, non formula osservazioni in quanto gli oneri sono configurati come limite di spesa.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del *bonus* sociale elettrico e gas, prende atto di quanto esposto nella relazione tecnica e nella Nota del Governo e non si ha osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che l'onere è limitato all'entità dell'importo

indicato (450 milioni di euro per il 2021) e che la norma lascia margini di modulabilità dell'intervento alla deliberazione dell'Autorità. Andrebbe peraltro chiarito, a suo parere, se possa o meno intendersi applicabile anche al caso in esame il meccanismo previsto in relazione alle agevolazioni originariamente concesse dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, in base al quale l'ARERA, nella eventualità che gli oneri avessero superato le risorse stanziare (all'epoca, per le agevolazioni originariamente previste) avrebbe istituito un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4, commi 1 e 3-*bis*, recante abrogazioni, per quanto riguarda gli interventi sulla scuola italiana all'estero (numero 8-*bis* dell'Allegato 1, richiamato dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto in esame e lettera *c*) del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto in esame), approvati dal Senato in prima lettura, non formula osservazioni, in quanto gli stessi abrogano l'articolo 16 del decreto legislativo n. 64 del 2017 (concernente il sistema di valutazione del personale della scuola italiana all'estero), e sopprimono la corrispondente disposizione (articolo 39) che ha finalizzato all'abrogando intervento una quota del Fondo « la buona scuola » in misura pari a 200.000 euro annui dal 2018. Evidenzia che ulteriori novelle al medesimo decreto legislativo, introdotte dalle lettere *a*) e *b*) del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto in esame, sopprimono per coordinamento due richiami al sistema di valutazione, privi di effetti finanziari. Per quanto riguarda le restanti disposizioni abrogative, recate dall'Allegato 1 cui rinvia il comma 1 dell'articolo 4 del decreto in esame, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni abrogate, della circostanza che a nessuna di esse sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e (limitatamente alle disposizioni recate dai numeri 1-8 dell'Allegato 1) dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 2, in materia di corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per il sostegno e l'inclusione scolastica, stante la mancanza di una relazione tecnica riferita all'emendamento introduttivo della norma in esame, andrebbe a suo avviso acquisita conferma che alla stessa, in analogia a precedenti disposizioni di analogo tenore, non siano ascrivibili effetti finanziari.

Con riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 5, recante disposizioni finanziarie, evidenzia che l'articolo 5, comma 1, lettere da *a*) a *e*), provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in commento, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le seguenti modalità:

quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (lettera *a*);

quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Agenzia delle entrate (lettera *b*);

quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021 (lettera *c*);

quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ del 2021 di competenza del Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (lettera *d*);

quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011, giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso fondo, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (lettera *e*).

Con riferimento alla prima modalità di copertura, evidenzia che l'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aperte al pubblico un credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di ridurre il rischio infettivo da SARS-CoV2, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, autorizzando a tal fine la spesa di 2 miliardi di euro per il 2021. In proposito fa presente che successive norme di legge hanno ridotto progressivamente tale autorizzazione di spesa fino a 737 milioni di euro, ovvero poco più delle risorse utilizzate a copertura dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in commento. Al riguardo, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la 5^a Commissione bilancio del Senato in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura nonché al fatto che il loro utilizzo non è suscettibile di determinare una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.

Relativamente alla seconda modalità di copertura, fa presente che, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha previsto un contributo a fondo perduto in favore, rispettivamente, dei titolari di partita IVA e dei soggetti che svolgono attività di impresa. A tal fine gli oneri derivanti da tali disposizioni erano stati valutati, rispettivamente, in 5,8 miliardi di euro e in 3,4 miliardi di euro per il 2021. Al riguardo, nel prendere atto di quanto dichiarato già dal Governo durante l'esame al Senato in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e al fatto che il loro utilizzo non determina una

compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento alla terza modalità di copertura, rammenta che la dotazione iniziale del Fondo per le emergenze nazionali – le cui risorse sono iscritte sul capitolo 7441 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri – prevista dall'ultima legge di bilancio risulta pari a 940 milioni di euro per l'anno 2021 ed è stata successivamente incrementata – in misura pari a 700 milioni di euro per il medesimo anno – dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021. In considerazione di ciò, nel rilevare che lo stanziamento complessivo del Fondo appare comunque congruo rispetto agli oneri oggetto di copertura, prende atto di quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'*iter* presso il Senato in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio per la realizzazione degli interventi eventualmente già avviati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Osserva che analoga assicurazione circa la disponibilità di risorse libere da impegni è stata inoltre fornita dal Governo anche in relazione alla quarta modalità di copertura, avente ad oggetto l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di competenza del Ministero della transizione ecologica, rispetto alla quale non formula pertanto osservazioni.

Con riferimento, infine, all'ultima modalità di copertura, rammenta che il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ha istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali), il Fondo per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, prevedendo che sia alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale. Rileva che la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 5 in commento dispone che le risorse giacenti sul conto corrente bancario di gestione intestato a tale Fondo siano versate

all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali. Al riguardo, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, nonché al fatto che il loro utilizzo non determina una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*), si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni e il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 novembre 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame preliminare del provvedimento, con l'illustrazione dei contenuti svolta dai due relatori, onorevoli Pella e Dal Moro,

e l'intervento da parte dell'onorevole Trano cui ha replicato la Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli. Nel prendere atto che nessun altro chiede di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento e ne rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, che avrà luogo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per le ore 19.30 di domani.

Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo.

C. 3149 Buompane.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, evidenzia che la proposta di legge C. 3149 prevede una riforma complessiva della disciplina della crisi finanziaria degli enti locali. A tal fine il provvedimento sostituisce l'intero Titolo VIII della parte seconda del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevedendo una procedura unitaria di risanamento finanziario articolata in due percorsi distinti, relativi alla situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo.

Sottolinea che la procedura fa perno sul ruolo delle Sezioni regionali della Corte dei conti e di due organismi di nuova istituzione: il Tavolo regionale per il risanamento finanziario degli enti locali (TARRF) e il Tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali (TARF).

Rappresenta che il TARF è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso la Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e che è composto da rappresentanti particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie, sta-

tistiche e di contabilità pubblica del Ministero dell'interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale), del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e delle città metropolitane. Segnala che nelle regioni in cui il fenomeno della criticità finanziaria è più rilevante, il TARF propone l'istituzione, presso i capoluoghi di regione, dei TARRF, composti, analogamente all'organismo nazionale, da rappresentanti dei Ministeri (dell'interno e dell'economia e delle finanze) e delle associazioni rappresentative degli enti locali. Sottolinea che, di norma, i TARRF intervengono in caso di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, anche se, nei casi di maggiore complessità, il TARF può avocare a sé, con adeguata motivazione, l'esame di un comune indipendentemente dalla sua popolazione. Rappresenta che il TARF e i TARRF svolgono attività di supporto, valutazione, approvazione e monitoraggio dei piani connessi alle procedure di risanamento (articolo 250).

Evidenzia che la nuova procedura delineata dalla proposta di legge prevede che sia la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il 30 settembre, a seguito dell'approvazione dei rendiconti dell'anno precedente, a indicare in una apposita relazione gli enti locali del territorio che presentano criticità significative (articolo 248).

Sottolinea che tale relazione tiene conto delle segnalazioni qualificate a cui sono obbligati determinati soggetti e del quadro di valutazione che corredo il bilancio degli enti, consistente in un insieme di indicatori finalizzati a individuare squilibri di carattere finanziario, economico e patrimoniale, elaborato dal Tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali (TARF), con cui sono definite, in particolare, le soglie di riferimento per l'individuazione degli enti in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo.

Fa presente che gli obblighi di segnalazione di fattori sintomatici di criticità fi-

nanziaria gravano in capo all'organo di revisione e al tesoriere dell'ente locale, nonché in capo all'INPS e ai fornitori di energia e utenze telefoniche. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a segnalare agli organi amministrativi e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti l'esistenza di criticità che possano determinare squilibri nella gestione. A seguito della segnalazione l'ente locale è tenuto ad attivare, entro trenta giorni, le misure necessarie, mentre la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti valuta, nei successivi trenta giorni, la loro idoneità, ovvero la necessità di indirizzare lo stesso ente verso una procedura di risanamento finanziario (articolo 245). Fa presente che il tesoriere dell'ente locale è tenuto a segnalare, all'organo di revisione e alla Sezione regionale di controllo Corte dei conti, gli atti di pignoramento e la mancata restituzione delle anticipazioni di tesoreria o di fondi vincolati non ricostituiti (articolo 247). L'INPS, i fornitori di energia e di utenze telefoniche, sono obbligati, pena la perdita del loro diritto di prelazione, ad avvisare l'ente locale che l'esposizione debitoria nei loro confronti ha superato determinati livelli. Sottolinea che se entro sessanta giorni l'ente non provvede a regolarizzare i pagamenti, i creditori segnalano il fatto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (articolo 246).

Evidenzia che la relazione della sezione regionale della Corte dei conti è redatta sulla base di una lettura automatica dei documenti di bilancio approvati dagli enti locali, che affluiscono, attraverso un sistema informativo *open data*, a un'apposita sezione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di nuova istituzione (denominata Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali – BDAP-EFEP) (articolo 249).

Segnala che la relazione della sezione regionale della Corte dei conti, che individua gli enti locali che presentano criticità finanziarie o squilibri eccessivi, è trasmessa ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e, contestualmente, sono deferiti al TARF (per enti con più di 50.000

abitanti) e ai TARRF (per enti con meno di 50.000 abitanti) gli enti locali dichiarati in stato di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo. Il TARF può avocare al suo esame, con decisione motivata, gli enti deferiti ai TARRF che presentino situazioni di particolare complessità (articoli 248 e 248-*bis*).

Sottolinea che la richiesta di attivazione del TARRF o del TARF può essere fatta anche dall'ente locale, con deliberazione consiliare, al fine di accedere alla procedura di risanamento (articolo 248-*ter*).

Fa presente che la sezione delle autonomie della Corte dei conti, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta una relazione alle Camere in cui è rappresentata una sintesi qualitativa e quantitativa delle relazioni delle sezioni regionali previste dall'articolo 248. Entro la medesima data, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione, allegata al Documento di economia e finanza (DEF), contenente un quadro di sintesi della criticità finanziaria del comparto degli enti locali, in cui si dà conto dell'attività svolta dal TARF e dai TARRF, con l'indicazione delle azioni del Governo (articolo 248-*quater*).

Fa presente che, sulla base della relazione della Sezione regionale della Corte dei conti, gli enti indicati sono sottoposti a una procedura di risanamento finanziario, che a seconda della gravità della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente, si distingue in procedura per criticità finanziaria o per squilibrio eccessivo.

Evidenzia che norme comuni a entrambe le procedure (articoli 251, 251-*bis*, 252 e 269) dispongono che la procedura viene avviata dal TARF o dai TARRF entro 10 giorni dalla relazione della sezione regionale della Corte dei conti ed ha una durata di 5 anni (aumentabile di ulteriori 2 anni nel caso in cui la procedura per criticità finanziaria sfoci in una procedura per squilibrio eccessivo); che l'ente locale deve definire, a partire dal progetto di bilancio triennale successivo, il percorso di riequilibrio, intervenendo su entrate e spese secondo le prescrizioni definite dal TARF o dal TARRF, ai quali spetta l'approvazione del progetto di bilancio entro 60 giorni

dalla sua presentazione (apportandovi le modifiche e integrazioni necessarie ai fini del risanamento); che l'inosservanza del termine di approvazione del bilancio e il mancato adeguamento alle prescrizioni di TARF e TARRF comportano lo scioglimento del consiglio dell'ente (e la conseguente nomina di un commissario straordinario) e la segnalazione dei fatti all'autorità giudiziaria (per l'accertamento di ipotesi di reato) e alla Corte dei conti (per l'accertamento della responsabilità erariale); che i contributi statali di parte corrente sono adeguati alla media unica nazionale della consistenza delle dotazioni organiche e della fascia demografica di riferimento degli enti in procedura di risanamento, secondo valori definiti ogni 3 anni con decreto del Ministro dell'interno (articolo 269).

Evidenzia, inoltre, che nel corso della procedura di risanamento finanziario all'ente locale è garantita la neutralizzazione dell'impatto delle manovre finanziarie sul proprio comparto; si tiene conto dell'esigenza di assicurare mezzi sufficienti per l'adempimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale; si procede a una verifica completa della situazione finanziaria dell'ente locale, allo scopo, tra l'altro, di analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità; sono assicurate opportune forme di coinvolgimento, nell'ambito di processi partecipativi, delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, al fine di contribuire alla creazione di un consenso in merito al processo di risanamento; è prevista, per finalità di trasparenza, la pubblicazione della documentazione relativa alla procedura in un'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente locale, direttamente accessibile dalla *home page*.

Segnala che specifiche norme sono previste in relazione alle due distinte procedure di risanamento finanziario a cui viene avviato l'ente locale in crisi.

Evidenzia che la procedura di risanamento per criticità finanziaria è regolata dagli articoli 253-256 e si articola in due fasi: la fase di attivazione, di durata com-

presa tra 180 e 230 giorni e la fase di attuazione e monitoraggio, della durata massima di 5 anni (articolo 253).

Sottolinea che l'articolo 254 disciplina la fase di attivazione della procedura, scandita da termini tutti perentori. Si prevede la convocazione dell'ente locale da parte del TARF (o dei TARRF) entro trenta giorni dall'avvio della procedura, a sua volta attivata entro dieci giorni dal deposito della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro lo stesso termine di trenta giorni è indicato da parte del TARF (o dei TARRF) un commissario esperto di contabilità pubblica, che per tutta la durata della procedura di risanamento finanziario, affianca l'assessore al bilancio dell'ente locale, al quale sono assegnate, con deliberazione della giunta, ove non siano già attribuite, le deleghe al bilancio, al patrimonio e alle società partecipate e che assume la denominazione di «assessore al risanamento». Fa presente che l'onere necessario per il compenso del commissario, che non può superare quello dell'assessore al bilancio, è a carico dell'ente locale. Sottolinea che contestualmente è scelto, in accordo con l'ente locale in fase di risanamento, un ente locale con caratteristiche omogenee, per svolgere funzioni di tutoraggio nel corso della procedura, secondo il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra enti dello stesso livello.

Segnala che nei successivi novanta giorni, il consiglio dell'ente locale approva un progetto di piano di risanamento per criticità finanziaria (PRCF), della durata di cinque anni (escluso quello in corso), corredato del parere dell'organo di revisione. Nei successivi trenta giorni, il progetto di piano è esaminato dal TARF (o dai TARRF) in contraddittorio con l'ente locale. In caso di accordo, il PRCF è approvato dal TARF (o dai TARRF) con le relative raccomandazioni e prescrizioni allegate, mentre in caso di disaccordo è previsto un confronto supplementare, della durata di venti giorni, al termine del quale, in caso di composizione delle divergenze, il PRCF è approvato dal TARF (o dai TARRF). In caso di persistenza del disaccordo, prevale la posizione del

tavolo e l'ente locale può, con propria deliberazione, ribadire la propria posizione, di cui la sezione regionale potrà tenere conto in sede di valutazione del PRCF.

Sottolinea che successivamente a questa fase di confronto supplementare, o a seguito dell'approvazione in prima battuta del piano, il PRCF è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, nei successivi trenta giorni, si esprime con propria deliberazione. In caso di approvazione, il piano passa alla fase di attuazione e monitoraggio. In caso di diniego, il TARF e i TARRF esaminano e riapprovano il PRCF, entro il termine perentorio di quindici giorni, apportando le modificazioni e le integrazioni formulate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Con l'approvazione della nuova versione del PRCF, si avvia la fase di attuazione e monitoraggio.

Evidenzia che in caso di non accoglimento, in tutto o in parte, da parte del TARF e dei TARRF, delle modificazioni e integrazioni formulate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, quest'ultima, entro il termine perentorio di quindici giorni, decide, con propria deliberazione, l'approvazione o il rigetto del PRCF. In caso di approvazione del PRCF, si avvia la fase di attuazione e monitoraggio.

Fa presente che in caso di rigetto del PRCF, il TARF e i TARRF si conformano alle modificazioni e integrazioni indicate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Avverso la deliberazione di diniego dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti è possibile, entro trenta giorni, il ricorso alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, che è chiamata a dirimere, entro i successivi novanta giorni, la controversia. In caso di ricorso, quindi, la fase di attivazione del piano può prevedere altri centoventi giorni, che si aggiungono ai 230 indicati dall'articolo 253, per un totale di 350 giorni.

Segnala che l'articolo 255 disciplina la fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per criticità finanziaria. Si prevede innanzitutto un confronto periodico tra il TARF (o il TARRF) e l'ente locale, con valutazioni almeno tri-

mestrali per verificare l'attuazione del PRCF. Il TARF (o il TARRF) elabora una relazione annuale, entro il 28 febbraio, sull'attuazione del piano, che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti valuta nell'ambito dell'esame del rendiconto di gestione dell'ente. La relazione contiene la valutazione sull'attuazione del PRCF e sugli effetti delle raccomandazioni e prescrizioni indirizzate all'ente locale nell'anno precedente, nonché le eventuali correzioni e integrazioni da apportare nell'anno successivo per un aggiornamento dinamico del PRCF. La Corte dei conti può richiedere al TARF e ai TARRF puntuali modificazioni e integrazioni, che sono inserite, dandone evidenza specifica, nell'aggiornamento dinamico del PRCF. Se all'esito del controllo si accerta un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del PRCF, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente locale al termine del periodo di durata del piano stesso, si determina l'attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. Sottolinea che anche in questo caso è prevista la possibilità di ricorso alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione.

Rappresenta, poi, che l'articolo 256 definisce la struttura del PRCF, che deve innanzitutto indicare: le eventuali misure correttive già adottate dall'ente locale; la puntuale ricognizione, con la relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di cinque anni.

Sottolinea che, ai fini della predisposizione del PRCF, l'ente locale è tenuto a effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio, per il cui finanziamento può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio convenuto con i creditori.

Segnala che sulla base delle prescrizioni del TARF o del TARRF l'ente può deliberare le aliquote o le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga a eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente ed è soggetto a controlli, da parte del TARF o del TARRF, sui servizi a domanda individuale, sul servizio di acquedotto e sul servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati. Sottolinea che i controlli si estendono anche alle dotazioni organiche e alle assunzioni di personale, in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria e alle necessità connesse all'attuazione del piano.

Segnala che l'ente locale è inoltre tenuto a effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. Specifica che l'ente è tenuto, inoltre, a effettuare una rigorosa revisione della spesa con l'indicazione di precisi obiettivi di razionalizzazione; una verifica e la relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati; una verifica della situazione di tutti gli organismi e società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente; una ricognizione dei fabbisogni connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali e dei servizi essenziali. Precisa, inoltre, che l'ente è tenuto a predisporre un prospetto di conciliazione dei debiti e dei crediti, da allegare al PRCF, con le società partecipate, alle quali è vietato, per la durata della procedura di risanamento finanziario, emettere fatture per interessi passivi nei confronti dell'ente locale. Sottolinea, infine, che può procedere all'assunzione di mutui necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PRCF.

Rappresenta che la procedura di risanamento per squilibrio eccessivo è regolata dagli articoli 257-264.

Segnala che l'articolo 257 prevede che tale procedura, analogamente a quella per criticità finanziaria, si articola in due fasi. Sono più lunghi i tempi previsti per la fase di attivazione, compresi tra 260 e 360 giorni,

mentre la fase di attuazione e monitoraggio si conclude entro cinque anni dall'avvio della procedura. Anche in questo caso i termini sono perentori.

Fa presente che l'articolo 258 disciplina la fase di attivazione della procedura che, al pari di quella per criticità finanziaria, prevede come primo atto la convocazione dell'ente locale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro lo stesso termine il TARF e i TARRF procedono alla nomina di un commissario esperto di contabilità pubblica, che provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento (anche mediante l'alienazione di beni patrimoniali) e alla liquidazione e al pagamento della massa passiva (articolo 262)

Evidenzia che, analogamente alla procedura di risanamento per criticità finanziaria è prevista, sempre entro 30 giorni, l'individuazione di un comune con funzioni di tutoraggio. L'assessore al bilancio, che assume le deleghe al bilancio, al patrimonio e alle società partecipate, è affiancato, in questo caso, da un gruppo di supporto indicato dal TARF o dal TARRF.

Fa presente che l'ente locale deve approvare, entro i successivi 180 giorni, un Piano di risanamento per squilibrio eccessivo (PRSE), disciplinato dall'articolo 260, i cui contenuti ricalcano quelli del PRCF (come definiti dall'articolo 256).

Segnala che l'articolo 259 disciplina la fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. Il meccanismo è analogo a quello definito per la procedura di risanamento per criticità finanziaria (di cui all'articolo 255).

Rappresenta che l'articolo 261 stabilisce le azioni conseguenti, che rappresentano il terzo stadio della procedura di risanamento finanziario. Sottolinea che si tratta di uno stadio straordinario, per affrontare le situazioni di maggiore criticità, che si attiva nel caso di impossibilità per l'ente di redigere il piano di risanamento e di approvare i bilanci (ipotesi prevista dall'articolo 251-bis, comma 10) o in caso di fal-

limento del percorso previsto dalle procedure di risanamento per criticità finanziaria e per squilibrio eccessivo, precedentemente attivate in modo sequenziale.

Segnala che, valutata l'impossibilità di realizzare il risanamento finanziario dell'ente locale, il TARF predispone una relazione per i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze. Sottolinea che i consigli comunali e provinciali interessati dalla procedura sono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per il risanamento finanziario, composta di tre membri esperti in contabilità pubblica.

Segnala che l'articolo 263 disciplina le modalità di rilevazione della massa passiva.

Evidenzia che l'articolo 264 disciplina l'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento. Sottolinea che tra i compiti del commissario è previsto l'accertamento della massa attiva costituita da anticipazioni di liquidità dello Stato e da residui da riscuotere, da ratei di mutuo non utilizzati, da altre entrate e da alienazioni patrimoniali.

Rappresenta che la disciplina degli strumenti per il risanamento finanziario è contenuta agli articoli 265-268.

Segnala che l'articolo 265 dispone la sospensione delle procedure esecutive dalla data di avvio alla data di chiusura della procedura di risanamento finanziario.

Fa presente che l'articolo 266 disciplina le responsabilità degli amministratori e dei revisori dei che hanno determinato lo squilibrio finanziario, prevedendo il divieto di ricoprire determinate cariche, anche elettive, per 10 anni.

Rileva che l'articolo 267 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per il risanamento finanziario, protetto da azioni esecutive, a valere sul quale lo Stato può concedere anticipazioni per il pagamento dei debiti indicati nella procedura di risanamento finanziario. Segnala che i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, specificati da un decreto del Ministro del-

l'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati per un importo massimo di 300 euro per abitante per i comuni e di 20 euro per abitante per le province e le città metropolitane, e tengono conto dell'azione di incremento delle entrate e di riduzione delle spese attivata dall'ente locale. Specifica che l'accesso al Fondo è determinato dal TARF (e dai TARRF) in relazione al grado di criticità finanziaria dell'ente locale.

Segnala che l'articolo 268 istituisce il Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo, protetto da azioni esecutive, le cui risorse sono destinate esclusivamente a investimenti indicati nel Piano di risanamento per squilibrio eccessivo (PRSE). Evidenzia che la finalità del Fondo è quella di attivare, contestualmente alla riorganizzazione finanziaria e amministrativa, le potenzialità dei territori e delle comunità locali, per garantire uno sviluppo stabile e duraturo, in grado di prevenire successive situazioni di squilibrio eccessivo. Sottolinea che i criteri di assegnazione delle risorse, definiti con decreto del Ministro dell'interno, prevedono un importo massimo di 150 euro per abitante per i comuni e di 10 euro per le province e le città metropolitane.

Rappresenta che l'articolo 269 indica i criteri di determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche, rinviandone la determinazione a un decreto del Ministro dell'interno da adottare ogni tre anni.

Segnala che l'articolo 269-bis reca misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. In particolare, si prevede che per gli enti a rischio di entrare in procedura di risanamento finanziario per squilibrio eccessivo, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente possa chiedere, a valere sul Fondo di rotazione per il risanamento finanziario di cui all'articolo 267, un'anticipazione di cassa, nel limite mas-

simo di 200 euro ad abitante, da destinare esclusivamente al pagamento degli oneri di personale, al pagamento di rate di mutui e prestiti, allo svolgimento di servizi locali indispensabili.

Evidenzia che l'articolo 269-ter prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, venga adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni del nuovo Titolo VIII del decreto legislativo n. 267 del 2000, come introdotte dalla proposta di legge in esame.

Rappresenta, infine, che l'articolo 2 della proposta di legge prevede disposizioni transitorie per disciplinare le procedure di riequilibrio pluriennale e di dissesto ancora attive alla data di entrata in vigore della legge.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, nell'assicurare che il Governo seguirà con attenzione l'iter del provvedimento, fa presente che l'Esecutivo intende presentare alle Camere un disegno di legge di delega recante la riforma del testo unico degli enti locali, contenente anche norme cogenti e direttamente applicabili. In proposito, ritiene opportuno valutare un iter comune dei due provvedimenti per evitare sovrapposizioni. Segnala, inoltre, che il disegno di legge che il Governo sta elaborando avrebbe un impatto anche sul sistema organizzativo dei vari Ministeri coinvolti nelle procedure di dissesto finanziario degli enti locali, in modo che questi possano essere sostenuti al meglio.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando alle considerazioni svolte dal sottosegretario Scalfarotto, fa presente che la riforma del testo unico degli enti locali è di competenza della Commissione Affari Costituzionali e che la Commissione Bilancio, procedendo all'esame del provvedimento in oggetto, auspica che sul tema del dissesto finanziario degli enti locali si apra un proficuo dibattito.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, chiede al sottosegretario Scalfarotto di chiarire

quali sono i tempi per la presentazione alle Camere del disegno di legge di delega recante la riforma del testo unico degli enti locali.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, replicando all'onorevole Fassina, fa presente che il testo è al momento in fase di elaborazione e che su di esso si vuole raggiungere la massima condivisione all'interno della maggioranza prima che sia sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri.

Roberto PELLA (FI), nel ringraziare sentitamente la Ministra dell'interno Lamorgese e il sottosegretario Scalfarotto oggi presente per l'impegno profuso in materia di riordino della disciplina relativa agli enti locali, osserva tra l'altro che diverse tra le disposizioni contenute nel testo iniziale della proposta di legge a sua prima firma C. 1386, recante modifiche al testo unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attualmente all'esame dell'Assemblea, potranno trovare accoglimento – sulla base delle proficua interlocuzione svolta tra il Governo e le associazioni rappresentative dei medesimi enti territoriali, tra cui ANCI, UPI e Conferenza della regioni – proprio nell'ambito del preannunciato disegno di legge di iniziativa governativa, recante revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021.

Atto n. 315.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2021.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 9 novembre scorso, deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, che riassume gli elementi di informazione trasmessi dalle diverse amministrazioni interessate (*vedi allegato 3*).

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, onde consentire alla relatrice, onorevole Flati, la predisposizione della proposta di parere, anche sulla base della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33

nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali.

Atto n. 317.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2021.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, evidenzia che lo schema di decreto ministeriale in oggetto è incentrato su una progettualità che si sviluppa su *tranche* successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate.

Fa presente che, coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie.

Precisa che tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate.

Sottolinea che sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta *in toto*.

In merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa.

Segnala, infatti, che la progressività traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*.

Fa presente che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta «contabilità ordinaria», ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata.

Evidenzia, pertanto, che in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'esame delle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interesse del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sottoinsiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.

Fa presente che il programma pluriennale in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.

Sottolinea che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Per quanto sopra illustrato, conferma che l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, evidenzia preliminarmente l'esigenza che sia comunque assicurata la verifica in sede parlamentare della copertura degli oneri derivanti dalle *tranche* successive alla prima della Fase 2 del Programma in esame, attualmente non assistite dal reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (Atto n. 317);

premesso che:

il programma pluriennale in oggetto reca un costo complessivo di 1.265 milioni di euro, mentre lo schema di decreto ministeriale ha per oggetto la seconda fase del programma in titolo, il cui onere previsionale complessivo è stimato in circa 883 milioni di euro, prevedendo un onere relativo alla prima *tranche* stimato in 108 milioni di euro nell'arco temporale 2021-2026;

alla spesa relativa alla prima *tranche* della seconda fase del Programma in oggetto, si provvederà a valere sul capitolo 7120, piano gestionale n. 42, iscritto nell'ambito del programma di spesa "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa;

sul predetto piano gestionale sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 669,6 milioni di euro nell'arco temporale 2021-2026, interessato dal provvedimento in esame;

come precisato dalla scheda tecnica relativa al predetto programma pluriennale, la realizzazione delle successive *tranche* della seconda fase del programma in esame, per ulteriori 775 milioni di euro, è comunque subordinata "all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione", fermo restando che – come precisato nella scheda tecnica – la copertura finanziaria del programma stesso, stante il suo carattere di priorità, potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, "opportuna-mente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese", da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo schema di decreto ministeriale in oggetto è incentrato su una progettualità che si sviluppa su *tranche* successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate;

coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento

o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;

sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta *in toto*;

in merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa;

la progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*;

le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'esame delle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi

via via più ampi delle unità operative della Difesa;

il programma pluriennale in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziare a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

nel presupposto che sia comunque assicurata la verifica in sede parlamentare della copertura degli oneri derivanti dalle *tranche* successive alla prima della Fase 2 del Programma in esame, attualmente non assistite dal reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian,

versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali.

Atto n. 318.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2021.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in oggetto è incentrato su una progettualità che si sviluppa su *tranche* successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate.

Rileva inoltre che, coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, viene sottoposto ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie. Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;

sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta *in toto*.

In merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive, evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa. La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti

successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*.

Chiarisce, altresì, che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta « contabilità ordinaria », ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata. Pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale, sono presentati per l'esame delle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemì via via più ampi delle unità operative della Difesa. Specifica che il programma pluriennale in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziare a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021 e che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Per quanto sopra illustrato, assicura quindi che l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, evidenziata preliminarmente l'esigenza che sia comunque assicurata la verifica in sede parlamentare della copertura degli oneri derivanti dalla Fase 3 del Programma in esame, attualmente non assistite dal re-

perimento delle occorrenti risorse finanziarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J *Pratorian*, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali (Atto n. 318);

premessò che:

il programma pluriennale in titolo, che si concluderà presumibilmente nel 2030 e avrà un onere complessivo di 99 milioni di euro, ripartiti per singolo esercizio finanziario secondo il profilo indicato nella scheda tecnica, si articola in tre fasi, di cui la Fase 1, per complessivi 10 milioni di euro, si concluderà nel 2021 con la consegna del primo prototipo, la Fase 2, il cui onere complessivo ammonta a 70 milioni di euro complessivi negli anni dal 2021 al 2025, prevede l'integrazione del sistema di missione con la nuova configurazione avionica, la Fase 3, conclusiva del programma, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, per un ammontare di 19 milioni di euro complessivi negli anni dal 2025 al 2030;

alle prime due fasi del programma si provvederà a valere sul capitolo 7120, piano gestionale n. 02, iscritto nell'ambito del programma di spesa "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa;

sulla base della legge di bilancio per il 2021, al predetto piano gestionale sono stati assegnati 1.738.471.290 euro per il 2021, 2.783.949.412 euro per il 2022 e 903.139.420 euro per il 2023;

relativamente alla Fase 3 la scheda illustrativa evidenzia che il completamento del progetto avverrà attraverso successivi atti contrattuali che consentiranno il raggiungimento della *Full Operation Capability* del *target* capacitivo richiesto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo schema di decreto ministeriale in oggetto è incentrato su una progettualità che si sviluppa su *tranche* successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate;

coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;

sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta *in toto*;

in merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento con-

temporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa;

la progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*;

le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'esame delle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;

il programma pluriennale in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo

non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

nel presupposto che sia comunque assicurata la verifica in sede parlamentare della copertura degli oneri derivanti dalla Fase 3 del Programma in esame, attualmente non assistita dal reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea *tanker heavy multi-role A.M.* Atto n. 321.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che il Ministro della difesa, in data 2 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma

pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al « Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea *tanker heavy multi-role A.M.* (incluso kit *Stratevac*) ». Nel rammentare che tale provvedimento è stato assegnato, in data 4 novembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame nasce dalla necessità di assicurare il previsto completamento della flotta *tanker heavy multi-role* dell'Aeronautica Militare portandola da 4 a 6 velivoli, attraverso l'acquisizione di 2 assetti e aggiornamento dei restanti 4, con relativo supporto tecnico-logistico per congruo periodo post-consegna.

Il programma, di previsto avvio nel 2021, presenta uno sviluppo pluriennale, con una durata di 15 anni. A valle dell'acquisizione delle macchine, è previsto il successivo supporto logistico integrato per un congruo periodo.

Il programma comporta un onere complessivo stimato in circa 1,410 miliardi di euro ed è suddiviso in due *tranche*. La prima *tranche* consiste nell'acquisizione di 2 velivoli *tanker heavy multi-role*, della stessa classe del KC-767 A, e del Supporto Logistico Integrato, per ciascun assetto, per i successivi cinque anni post-consegna, per un importo di 588 milioni di euro. La seconda *tranche*, invece, consiste nell'aggiornamento delle restanti 4 piattaforme, portandole al medesimo standard certificativo di quelle di cui alla prima *tranche* e nell'acquisizione del Supporto Logistico Integrato, per ciascun assetto, per i successivi cinque anni post-consegna (e con orizzonte auspicabilmente decennale) e di un congruo numero di kit *stratevac*, per un importo di 822 milioni di euro.

Alla spesa relativa alla prima *tranche* si provvederà sul capitolo 7120, piano gestionale 2, del programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti (capitolo 7120-02).

Per quanto riguarda la seconda *tranche*, invece, la scheda precisa che « In considerazione della valenza strategica dell'impresa, saranno negoziate le condizioni contrattuali più idonee a garantire la celere realizzazione del programma unitamente alle modalità maggiormente costo-efficaci di implementazione ».

In tale quadro, dovrebbe anzitutto essere valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* della seconda fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori *tranche* dovranno formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Sul punto, segnala peraltro che, in occasione dell'esame nella presente legislatura dell'atto del Governo n. 233, codesta Commissione bilancio, con un apposito rilievo contenuto nel parere approvato nella seduta del 13 gennaio 2021, aveva sottolineato la necessità di precisare nella nota tecnica che l'approvazione contestuale delle successive *tranche* del programma sarebbe intervenuta previa acquisizione del parere sulle medesime *tranche* delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, anche al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della coerenza delle risorse predisposte a copertura rispetto agli oneri derivanti dalle fasi successive.

Inoltre, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima *tranche* del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi

d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

A tale proposito, segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita oppure integrata a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, « opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese », da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.

Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso « della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti », qualora ciò si rivelasse « maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria » del Ministero della difesa.

Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.

Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo contenuto – appaiono del resto fun-

zionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali « è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo ».

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561-A Governo.****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

MEF - RGS - Prot. 284512 del 16/11/2021 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO XI

Roma,

Prot. N.
Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota:

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

All' Ufficio Legislativo Economia

Al Gabinetto del Ministro

SEDE

Oggetto: AC 2561-A “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” (parere V Commissione Camera dei deputati).

È stato esaminato il parere predisposto dalla Commissione V della Camera relativo all'AC 2561-A, recante “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” e, al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Con nota n. 275043 del 29/10/2021 questo Dipartimento, esaminata la bozza di parere pervenuta dalla Commissione V della Camera relativa all'AC 2561/A, recante “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”, aveva ritenuto non sufficienti le modifiche proposte dalla Commissione per superare le criticità evidenziate nelle premesse della stessa nota ed aveva proposto modifiche al testo. Successivamente, la Commissione V nella seduta del 10 novembre 2021, ha deliberato la richiesta al Governo della relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 196/2009.

Al riguardo, il 15 novembre u.s. il Dipartimento Finanze e l'INPS hanno fornito, per le parti di rispettiva competenza, le relazioni tecniche contenenti quantificazioni degli oneri derivanti da alcune disposizioni dello schema di legge delega in questione.

Tenuto conto della onerosità che emerge da tali valutazioni e a seguito di ulteriori considerazioni svolte da questo Dipartimento, si propongono le seguenti modifiche al testo in esame

al fine di superare le criticità derivanti da alcuni punti della delega che possono determinare rilevanti effetti finanziari negativi non compensati dalle modalità di copertura proposte.

1) All'articolo 2, comma 2:

- *sopprimere la lettera a)*;

- *alla lettera c) sopprimere le parole: "ovvero mediante il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali asili familiari o servizi analoghi";*

- *sopprimere la lettera e)*;

2) All'articolo 3:

- *al comma 2, alla lettera a) le parole "fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio" vanno sostituite con "fino al compimento di un'età in ogni caso non superiore a quattordici anni";*

- *al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio, di durata non inferiore a quella prevista a legislazione vigente, per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio";

- *al medesimo comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) favorire l'aumento dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità".

3) All'articolo 4:

- *al comma 2, sopprimere le lettere a), d) e l)*;

- *al medesimo comma 2 alla lettera e) sostituire le parole "introdurre" con le seguenti: "prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini,";*

- *al medesimo comma 2 le lettere f), g) e i) sono sostituite dalle seguenti:*

"f) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica prevedere strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona";

"g) prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, forme di agevolazioni, anche contributive, per le imprese per le sostituzioni di maternità, il rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate"

"i) prevedere il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80".

4) All'articolo 5, comma 2:

- *le lettere a), d) ed e) sono soppresse;*

ALLEGATO 2

**DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366
Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

MEF - RGS - Prot. 284844 del 17/11/2021 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO III

Roma,

Prot. nr.
Rif. prot. entrata nr. 283978/2021
Allegati: 1
Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: A.C. 3366 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. *Relazione tecnica al passaggio.*

Si fa riferimento al provvedimento richiamato in oggetto, quale risultante a seguito delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica e alla relativa relazione tecnica redatta dal Ministero della Transizione Ecologica trasmessa, per le vie brevi, in data 15 novembre 2021.

Al riguardo, si trasmette **la relazione tecnica di passaggio positivamente verificata**, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prof. Pisanotta

AC 3366

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

RELAZIONE TECNICA**Art. 1 (Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)**

Comma 1. La disposizione prevede il conferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali dei seguenti importi:

- **700 milioni di euro nell'anno 2021** specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica che trovano copertura sulle tariffe dell'energia elettrica; a tale finalità è infatti utilizzata quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica;
- **500 milioni di euro**, da trasferire entro il 15 dicembre 2021, senza specifico vincolo di destinazione.

Tali risorse saranno utilizzate anche al fine della riduzione delle pertinenti componenti della bolletta elettrica sulla base di provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, confermando anche per il quarto trimestre dell'anno 2021 le misure di contenimento degli aumenti del prezzo nel settore elettrico già previste, per il terzo trimestre dall'art. 5-bis d.l. n. 73 del 2021.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a **1,2 miliardi di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Comma 2.

Quale misura ulteriore rispetto a quella di cui al comma 1, si prevede che l'ARERA provveda ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, si prevede il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.

Considerando che i clienti domestici ammontano a circa 29,5 milioni e sono circa 6 milioni i clienti non domestici con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, l'applicazione nel corso del III trimestre di quest'anno delle aliquote delle componenti Asos e Arim pubblicate con delibera 278/2021/R/com ha consentito di raccogliere un gettito pari a circa 470 M€ per i clienti domestici e a circa 330 M€ per i clienti non domestici.

Si può dunque ritenere che, senza alcuna modifica delle aliquote tariffarie, questi sarebbero i medesimi gettiti raccolti anche nel corso del IV trimestre di quest'anno, anche tenendo conto del possibile, da verificare, incremento di gettito legato all'aumento tendenziale dei consumi legati alla ripresa economica.

Ne consegue che, disponendo di 800 M€ provenienti dall'applicazione del decreto legge per il contenimento degli adeguamenti tariffari per il settore elettrico e del gas, sia possibile coprire completamente l'ammanto di gettito che deriverà dall'azzeramento delle aliquote Asos e Arim per tutti i clienti sopra indicati e come identificati nella norma.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 800 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Art. 2 (Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale)

Comma 1. La disposizione riduce l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali.

Per quanto riguarda gli usi civili con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (ottobre-dicembre 2021), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie del 2019 (fonte Istat), aggiornati al 2021 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici. Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi, si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (547,4 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie.

Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a **574,7 milioni di euro nel 2021**.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota per gli usi industriali, sono stati utilizzati i dati Dogane 2020 sui consumi per usi industriali, ai quali viene applicato un prezzo medio per stimare il costo del gas dei 3 mesi. Tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in **33,7 milioni di euro**.

La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in **608,4 milioni di euro nel 2021**.

A tali oneri, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Comma 2. Si prevede che l'ARERA riduca, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Il predetto importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, **pari a 480 milioni per l'anno 2021**, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Art. 3 Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

La disposizione prevede che l'ARERA ridetermini, per il quarto trimestre 2021, il bonus sociale elettrico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del DL 29 novembre

2008, n. 185, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro. Il predetto importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 450 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Art. 3-bis Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni

L'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017 prevede l'applicazione, limitatamente al trading energetico transfrontaliero con consegna dei prodotti negoziati all'interno dei confini dell'UE, anche nel caso di procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, della clausola di close-out netting, ovvero il meccanismo giuridico che consente di ridurre l'esposizione finanziaria degli operatori di trading energetico, disponendo che, nei casi di risoluzione contrattuale per insolvenza di una delle parti, sia previsto il pagamento del saldo netto delle compensazioni da parte del contraente con il debito più elevato.

La norma interviene sul campo di applicazione delle predette disposizioni per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dalla data di consegna negli stessi previsti, affinché la clausola di close out netting possa essere applicata anche nei contratti riguardanti negoziazioni di prodotti energetici con consegna nei Paesi non appartenenti all'UE purchè direttamente interconnessi con essa (quali Regno Unito e Svizzera) o in quelli aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia (quali Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica della Macedonia del Nord, Repubblica del Montenegro, Romania e Serbia).

La norma consente di definire un quadro normativo di tutela e certezza rafforzate nei rapporti contrattuali con le controparti estere, grazie alla disponibilità di strumenti di maggiore flessibilità e tutela nei casi di risoluzione anticipata dei contratti, anche nei mercati energetici extra UE in cui è significativa la presenza degli operatori italiani, con un effetto positivo sulla competitività e sulle condizioni di affidabilità degli operatori medesimi.

L'intervento normativo incide sul quadro generale che disciplina i contratti e la gestione delle procedure concorsuali e pre-concorsuali nell'ambito del diritto privato internazionale e non produce pertanto effetti sulla finanza pubblica.

Art. 3-ter Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico

L'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante riordino delle attribuzioni dei Ministeri, definisce le funzioni e i compiti del Ministero della transizione ecologica, modificando le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; in particolare il comma 2 dell'articolo 35 del suddetto decreto legislativo, nella sua nuova formulazione, ha introdotto, alla lettera b), tra le funzioni assegnate al Ministero della transizione ecologica, l'attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema.

La norma interviene sulla succitata attribuzione chiarendo che l'attuazione dei processi di liberalizzazione e di promozione della concorrenza deve altresì garantire, oltre all'economicità e alla sicurezza del sistema, la resilienza del sistema stesso ovvero la capacità dello stesso di reagire ad eventuali eventi di crisi.



L'intervento normativo non aggiunge nuove funzioni o compiti per l'amministrazione in argomento e pertanto non ha effetti sulla finanza pubblica.

ART 4 Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi

La norma in esame dispone, al comma 1, l'abrogazione di alcune disposizioni di legge, enumerate nella tabella di cui all'Allegato I, che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi ritenuti non più necessari: trattandosi di norme a carattere ordinamentale, le abrogazioni di cui al presente comma non comportano effetti sulla finanza pubblica, **ad eccezione di quella di cui alla riga 8-bis**. In particolare, si prevede l'abrogazione disposizioni di cui all'Allegato 1, di seguito dettagliatamente indicate:

- **Riga 1.** La disposizione abroga l'art. 1, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188. I predetti commi prevedono che con regolamento ministeriale, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità per il tracciamento dei prodotti del tabacco. Successivamente all'entrata in vigore dei predetti commi, l'art. 16 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, in attuazione della Direttiva 2014/40UE, ha nuovamente disciplinato la materia, prevedendo un nuovo meccanismo di determinazione delle modalità di tracciamento dei prodotti del tabacco. Vi si stabilisce in particolare che il confezionamento unitario debba contenere
 - a) la data e il luogo di lavorazione;
 - b) l'impianto di lavorazione;
 - c) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco;
 - d) il turno di produzione oppure l'orario di lavorazione;
 - e) la descrizione del prodotto;
 - f) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;
 - g) l'itinerario previsto del trasporto;
 - h) se del caso, l'importatore nell'Unione;
 - i) l'effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante.

Alla luce dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 6 del 2016, pertanto, l'abrogazione dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 188 del 2014 ha carattere di semplice razionalizzazione del sistema normativo, rivestendo natura ordinamentale e non ha effetti finanziari.

- **Riga 2.** L'articolo 4 del d. lgs. 93 del 2016 prevede la possibilità, mediante Regolamento, di individuare gli interventi e le modalità applicative per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato. L'abrogazione si rende necessaria in quanto la disposizione è stata superata dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
- **Riga 3.** Si abroga l'articolo 51, comma 1 del d.l. 76 del 2020, eliminando la prevista adozione di uno o più dpcm che individuano interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti per i quali si può richiedere che non siano assoggettati a VIA.



- **Riga 4.** Si abroga l'articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 66 del 2017, eliminando la prevista adozione di un Regolamento che individui le modalità attuative relative alla definizione dell'organico e all'assegnazione del personale ATA.
- **Riga 5.** Si abroga l'Articolo 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2019, eliminando la previsione di un decreto attuativo mediante il quale sono attualizzati i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi ITS o dell'accorpamento di quelli esistenti.
- **Riga 6.** Si abroga l'articolo 74, comma 7-ter, eliminando la prevista adozione di un regolamento concernente l'aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
- **Riga 7.** Si abroga l'articolo 1, comma 146, della legge di bilancio per il 2020, eliminando la prevista adozione del decreto del Ministro della PA in materia di accessibilità dei dati relativi a procedure concorsuali.
- **Riga 8.** Si abroga l'articolo 1, comma 51, della l. 107 del 2015, eliminando la prevista adozione del decreto del Ministero dell'istruzione di definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori.
- **Riga 8-bis.** *Viene abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 64 del 2017 relativo all'istituzione del Sistema di valutazione. L'abrogazione di tale disposizione determina un risparmio di spesa pari a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2021.*
- **Riga 8-ter.** *La norma abroga i commi 68 e 69, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al fine di rendere organica e omogenea la normativa in materia di Istituti tecnici superiori. Per questo motivo, viene abrogata la disposizione di cui al comma 68, relativa all'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per definire i requisiti che gli Istituti tecnici superiori devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio del diploma. Viene, altresì, abrogata la disposizione di cui al comma 69, con la quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli Istituti tecnici superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, correlato anche al processo Industria 4.0. Posto che in data 20 luglio 2021 è stato approvato alla Camera dei deputati il disegno di legge AC 544/A recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza", ora all'esame del Senato, la necessità dell'adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 1, commi 68 e 69 della legge n. 205 del 2017 è da ritenersi superata. L'intervento pertanto ha natura strettamente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Il comma 2 prevede l'adozione del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'Istruzione previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo alla rimodulazione dei criteri da adottare per il corso di

specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i criteri per il riconoscimento, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2025 – 2026. Attesa la natura meramente ordinamentale della disposizione si rappresenta che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** proroga il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117". Al fine di consentire l'adozione del decreto ministeriale in itinere senza che la sorveglianza radiometrica sia medio tempore sottoposta alla disciplina di cui all'Allegato XIX del citato decreto legislativo si ritiene necessario stabilire una proroga per l'adozione del predetto decreto al 30 novembre 2021. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 3-bis prevede, conseguentemente all'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 64/2017 relativo all'istituzione del Sistema di valutazione prevista all'allegato 1, riga 8-bis, l'abrogazione a fini di organicità dei riferimenti al sistema di valutazione presenti nel testo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in particolare, all'articolo 17, comma 2 lettera h) e all'articolo 26, comma 1.

Da ultimo, a fini di coerenza normativa, alla lettera c) si modifica l'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017, espungendo il riferimento alla copertura degli oneri, pari a 200.000,00 euro, per il sistema di valutazione, che la presente disposizione intende abrogare. Conseguentemente, rimane inalterata la copertura degli oneri pari a 170.000,00 euro per la formazione del personale da destinare all'estero prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 64 del 2017.

Poiché l'articolo 39, comma 1 del d. lgs n. 64 del 2017 ha già prodotto i suoi effetti finanziari, dalla modifica non derivano impatti per la finanza pubblica.

Art. 5 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie.

Comma 1. Prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:


a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità del bilancio dello Stato tenuto conto della effettiva fruizione del beneficio previsto dal richiamato articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 34/2020;

- b) quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 riferibili al predetto comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate. Tali disponibilità sono state quantificate sulla base delle istanze effettive;
- c) quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso Fondo, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Comma 2. Prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

17/11/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge n. 130 del 2021 "Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (milioni di euro)														
Art.	Co.	descrizione	4/6	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricigno			Indebitamento			
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	1 lettera a)	Compensazione oneri generali di sistema utenze elettriche per contenimento aumenti dei prezzi nel settore elettrico nel quarto trimestre 2021	e	t								-700,0		
1	1 lettera a)	Compensazione oneri generali di sistema utenze elettriche per contenimento aumenti dei prezzi nel settore elettrico nel quarto trimestre 2021-trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2	s	c		700,0								
1	1 lettera b)	Compensazione oneri generali di sistema utenze elettriche per contenimento aumenti dei prezzi nel settore elettrico nel quarto trimestre 2021	e	t								-500,0		
1	1 lettera b)	Compensazione oneri generali di sistema utenze elettriche per contenimento aumenti dei prezzi nel settore elettrico nel quarto trimestre 2021-trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	500,0			500,0						
1	2	Annullamento aliquote relative a oneri generali di sistema per utenze elettriche domestiche e non domestiche in bassa tensione quarto trimestre 2021	e	t										-800,0
1	2	Annullamento aliquote relative a oneri generali di sistema per utenze elettriche domestiche e non domestiche in bassa tensione quarto trimestre 2021-trasferimento risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	800,0			800,0						
2	1	Riduzione aliquote IVA gas quarto trimestre 2021	e	t										-608,4
2	2	Riduzione aliquote relative a oneri generali gas quarto trimestre 2021	e	t										-480,0
2	2	Riduzione aliquote relative a oneri generali gas quarto trimestre 2021-trasferimento risorse e Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	480,0			480,0						
3	1	Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale preesistente nel quarto trimestre 2021	e	t										-450,0
3	1	Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale preesistente nel quarto trimestre 2021-trasferimento risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	450,0			450,0						
4	1	Attribuzione articolo 15 del dlgs n. 64 del 2017- sistema di valutazione	s	c	-0,2		-0,2	-0,2				-0,2		-0,2
5	1 lettera a)	Riduzione autorizzazione di spesa relativa a credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro di cui all'articolo 120, comma 6 D.L. n.34/2020	s	k	-700,0			-700,0						
5	1 lettera b)	Utilizzo delle risorse per contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 1 e 5 D.L. n.73/2021	s	c	-1677,0			-1709,0						
5	1 lettera b)	Utilizzo delle risorse per contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 1 e 5 D.L. n.73/2021	s	k										-1709,0
5	1 lettera b)	Utilizzo delle risorse per contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 1 e 5 D.L. n.73/2021- versamento da parte di Agenzia delle entrate all'entrata del bilancio dello Stato	e	ext	32,0									
5	1 lettera c)	Riduzione Fondo emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 d.lgs n.1/2018	s	k	-129,4			-129,4						-129,4
5	1 lettera d)	Utilizzo quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2 destinate al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto di tesoreria	s	k				-700,0						-700,0
5	1 lettera e)	Utilizzo delle risorse del fondo per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica di cui all'articolo 32 d.lgs n.28/2011, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali	e	ext	300,0			300,0						-300,0
5	1 lettera e)	Utilizzo delle risorse del fondo per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica di cui all'articolo 32 d.lgs n.28/2011, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali-minore spesa Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	k										-300,0
TOTALE ENTRATE					e		0,0	0,0	0,0	-308,4	0,0	0,0	-3538,4	0,0
TOTALE SPESE					s		-276,6	-0,2	-0,2	-308,6	-0,2	-0,2	-3538,6	-0,2
Saldo							0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2



ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Atto n. 315.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

Roma, 17 novembre 2021

APPUNTO

Oggetto: **Atto del Governo n. 315** - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2021.

Iter

Inizia l'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo in esame.

È pervenuto il dossier relativo alla verifica delle quantificazioni predisposto dal Servizio Bilancio dello Stato, il quale ha evidenziato le seguenti criticità:

OSSERVAZIONI DOSSIER	RISPOSTE UFFICI
<p>Il provvedimento in esame è finalizzato al riparto, tra le missioni di cui all'Allegato 1, di uno stanziamento già autorizzato e scontato a legislazione vigente: si tratta delle risorse del Fondo di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 145/2016 (Fondo per le missioni internazionali) che, ai sensi dell'art. 1 del provvedimento in esame, ammontano ad euro 1.395.860.794 per il 2021 e ad euro 1.600.000.000 per il 2022.</p> <p>A fronte di tale stanziamento, l'allegato 1 al provvedimento in esame e la RT individuano <u>un fabbisogno finanziario programmato 2021, per complessivi euro 1.644.150.599.</u></p> <p>Tale fabbisogno viene ripartito dall'art. 1 del provvedimento in esame in euro <u>1.364.150.599 per il 2021 ed euro 280.000.000 per il 2022</u></p> <p>La relazione tecnica evidenzia che, ai fini della suddetta ripartizione, le varie missioni dell'Allegato 1 corrispondono a quelle indicate nelle 53 schede annesse alla relazione tecnica. Talune schede tecniche [1-32, 9-bis, 31-bis e 35-bis (Ministero della difesa), 47 (Ministero dell'interno), 43-bis e 47-bis (Ministero della giustizia), 47-ter (MEF), 48 (MAEC)]</p>	<p>RGS: È stato esaminato il Dossier del Servizio Bilancio della Camera relativo allo schema di provvedimento in oggetto, recante la ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione già in corso nel 2020 e a proporre l'avvio di nuove missioni per il 2021.</p> <p>Con riferimento all'evidenziata opportunità di acquisire ulteriori elementi di quantificazione sulle schede da 33 a 46, si rappresenta che le stesse sono state quantificate con elementi di dettaglio secondo i parametri di riferimento ivi indicati.</p> <p>In merito alla richiesta di chiarimenti circa la configurabilità degli oneri relativi alle missioni come limiti massimi di spesa anche qualora tale caratteristica non è stata espressamente prevista nelle relative schede tecniche, si conferma che tali oneri sono tutti configurati come "limiti massimi di spesa".</p> <p>Min. Difesa: Diversamente da quanto sostenuto nel dossier predisposto dal Servizio Bilancio dello Stato, nelle schede tecniche da 33 a 41 riferite al Ministero</p>

riferiscono che le relative missioni comportano oneri configurati come limite massimo di spesa e forniscono i dati e gli elementi di quantificazione dei medesimi oneri. Al riguardo si evidenzia che tali dati ed elementi appaiono sostanzialmente in linea con quelli riportati, per analoghe fattispecie, dalle corrispondenti relazioni tecniche allegata a precedenti provvedimenti di riparto. Tanto premesso non si formulano osservazioni.

Si osserva, altresì, che la natura di limite di spesa non è formalmente esplicitata con riguardo alle schede tecniche da 33 a 46: queste ultime, inoltre, non sono corredate né di dati né di elementi di quantificazione o valutazione. Anche le schede relative al MAECI, con l'eccezione della scheda 48, non sono formulate come limite di spesa; inoltre, tutte le schede in questione [da 48 a 53] si limitano ad illustrare le finalità degli interventi fornendo elementi di valutazione di carattere perlopiù descrittivo.

Tanto premesso, si rileva l'opportunità di acquisire i dati quantitativi e gli ulteriori elementi di quantificazione relativi alle schede-missioni sopra indicate (schede da 33 a 46 e schede MAECI) nonché un chiarimento circa la possibilità o meno di configurare come limiti massimi di spesa gli oneri relativi alle missioni in cui tale caratteristica non è stata espressamente esplicitata nelle relative schede.

Inoltre, si evidenzia che, l'imputazione del fabbisogno 2021 (pari a complessivi euro 1.644.150.599) sugli esercizi 2021 (per euro 1.364.150.599) e 2022 (per euro 280.000.000) appare motivata dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge n. 196/2009¹, richiamato dall'articolo 1, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (in ragione, pertanto, della loro esigibilità), anziché in base all'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

Si rammenta che nel corso dell'esame dell'analogo provvedimento di rifinanziamento missioni riferito al 2019 (AG 104) presso la V Commissione (seduta del 14 novembre 2019) la Commissione ha espresso parere favorevole condizionato premettendo quanto segue: "l'imputazione degli oneri all'anno 2020 è stata motivata dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base del fatto che la contabilizzazione

della difesa, i relativi oneri sono configurati come limite massimo di spesa e ne vengono forniti i dati e gli elementi di quantificazione.

MAECI: In esito a quanto richiesto con la comunicazione in riferimento e relativamente alle schede MAECI, si ribadiscono le quantificazioni indicate nella relazione tecnica della deliberazione annuale sulle missioni internazionali, già oggetto di approvazione parlamentare, che lo schema di decreto in oggetto non può che limitarsi a recepire. Si fa presente che, relativamente alle schede di competenza di questo dicastero, le quote dello stanziamento contenute nello schema di decreto sono pacificamente considerate come limite massimo di spesa, in coerenza, del resto, con la natura delle attività finanziate; gli stanziamenti degli anni scorsi, formulati in modo analogo, non hanno mai dato luogo a sforamenti.

Relativamente alla spesa di competenza di questo Ministero, si conferma inoltre l'imputazione del fabbisogno 2021 sugli esercizi 2021 e 2022, sulla base della motivazione secondo cui la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (in ragione, pertanto, della loro esigibilità), anziché in base all'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

Min. Interno: si rappresenta che, con riguardo alle missioni di pertinenza di questo Dicastero, per le quali vengono richiesti chiarimenti (n. 43: EULEX Kosovo; n. 44: UNMIK Kosovo; n. 45 (in parte): Cooperazione di polizia in Albania e nei Balcani; n. 46: EUPOL COPPS Palestina), come evidenziato nella prima pagina di ciascuna scheda, i relativi oneri sono configurati come limite massimo di spesa.

Si coglie, infine, l'occasione per confermare integralmente i dati e gli elementi di quantificazione esposti nelle schede in argomento.

¹ Come novellato dal D.lgs. n. 93/2016.

delle risorse in bilancio avverrà ai sensi della nuova disciplina contabile, che ha acquistato efficacia dal 1° gennaio 2019, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196/2009, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 93/2016, e successive modificazioni, ossia in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi, anziché in base al tradizionale impegno di spesa; gli oneri di cui si prevede l'imputazione in bilancio per il 2020 attengono in linea di massima a spese di parte corrente che, in base ai principi contabili applicati in sede europea (SEC 2010), dovrebbero essere imputati all'esercizio in cui il fattore produttivo da cui deriva l'onere stesso viene acquisito – e quindi produce la sua utilità – a prescindere dal momento in cui si verificherà il pagamento, come peraltro confermato dalle audizioni informali di rappresentanti dell'ISTAT [...] come emerge dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, tali spese, sebbene risultino prevalentemente di parte corrente, sono state imputate al 2020, anziché al 2019, giacché si tratta di spese sostenute dai reparti al termine della missione, quale fase di ricondizionamento di mezzi e uomini, ovvero ripristino delle dotazioni di attrezzature e mezzi, per le quali non è noto a priori l'importo esatto delle risorse effettivamente impiegate, giacché sostenute e liquidate alla fine della missione, in relazione al nuovo concetto di impegno contabile, nell'esercizio 2020” ponendo la condizione *ex art. 81 Cost.* di inserire il riferimento all'articolo 34, comma 2, della legge, n.196/2009 nel corpo della disposizione che ripartiva le spese fra l'esercizio 2019 e l'esercizio 2020.

Ulteriori elementi di chiarimento sono stati forniti nel corso dell'esame dell'analogo provvedimento di rifinanziamento missioni riferito al 2020 (AG 219) presso la V Commissione (seduta del 9 dicembre 2020). In tale sede la rappresentante del Governo ha chiarito che: “Le spese di funzionamento, quali approntamento, impiego e ricondizionamento, sono state imputate dalla relazione tecnica su tutti e tre i saldi di finanza pubblica in relazione al 2021, sebbene risultino valorizzate nell'ambito dell'impianto programmatico finanziario delle missioni internazionali per il

<p>2020, in quanto si è tenuto conto delle tempistiche di afflusso delle risorse, nonché dell'effettivo orizzonte temporale di consegna dei relativi beni e servizi con conseguente effetto in termini di indebitamento netto nel 2021. Per le spese di personale, invece, l'imputazione al 2021 anche in termini di indebitamento netto è stata effettuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 34 della legge di contabilità e finanza pubblica, secondo cui «le spese per le competenze fisse ed accessorie relative al personale sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.»</p> <p>Circa la correttezza di tale ricostruzione e la sua applicabilità anche al provvedimento ora in esame appare necessario acquisire l'avviso del Governo, fermo restando che le spese oggetto di ripartizione tra il 2021 e il 2022 non eccedono comunque gli stanziamenti già disposti a legislazione vigente per ciascuno dei due anni a valere sull'apposito Fondo per le missioni internazionali.</p>	
<p>In merito ai profili di copertura finanziaria, non vi sono osservazioni da formulare giacché il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, oggetto di riparto, reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste, fermo restando che – per quanto riguarda il ricorso alle modalità di contabilizzazione delle risorse previste dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e la conseguente imputazione di parte degli oneri sull'anno 2022, anziché sull'anno 2021 – quest'ultima, a parità di condizioni, potrebbe pregiudicare la possibilità di autorizzare per l'anno 2022 missioni internazionali con il medesimo impatto finanziario di quelle autorizzate per l'anno 2021, salvo che non si provveda, prima della conclusione dell'esercizio in corso, al rifinanziamento del Fondo in esame per l'anno 2022 ovvero per l'anno 2023, qualora si intendesse imputare gli oneri, anche nel corso del prossimo anno, in funzione della scadenza delle obbligazioni previste. Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.</p>	<p>RGS: In riferimento all'imputazione del fabbisogno 2021 (pari a complessivi euro 1.644.150.599) sugli esercizi 2021 (per euro 1.364.150.599) e 2022 (per euro 280.000.000) si conferma che, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge n. 196/2009, richiamato dall'articolo 1 del DPCM, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (in ragione, pertanto, della loro esigibilità), che in base ai principi contabili applicati in sede europea (SEC 2010), dovrebbero essere imputati all'esercizio in cui il fattore produttivo da cui deriva l'onere stesso viene acquisito – e quindi produce la sua utilità, anziché in base all'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza. Inoltre, si rappresenta che il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 a legislazione vigente presenta uno stanziamento disponibile per il 2022 pari a euro 1.397.500.000 al netto delle somme relative a missioni deliberate per l'anno 2021 per le quali è stata chiesta l'anticipazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis della legge 145 del 2016.</p>